

## PARTE SECONDA

**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE  
E DELIBERAZIONI***Sezione Prima***ATTI DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE****CIRCOLARI****Geologia, cave e miglioramenti fondiari**

CIRCOLARE 23 gennaio 2002, n. 2.

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 18 gennaio 2002, n. 13)

**Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 48 - Conferimento alle Province delle funzioni di polizia mineraria.**

(Indirizzata alle province, ai Comuni, UPI, ANCI, UNCEM, Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, alle Ditte titolari di autorizzazioni 3/o concessioni, Associazioni Imprenditoriali e di categorie e dei sindacati dei lavoratori, alle Associazioni Protezionistiche Italia Nostra, WWF, Lega Ambiente, agli ordini Professionali degli ingegneri e degli architetti, geologi, agronomi e forestali, periti minerali, agrari, industriali, geometri).

Con legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" art. 48, le funzioni di Polizia Mineraria sulla terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma, conferite alle Regioni dal citato D. L.vo n. 112/98, sono state sub-delegate alle Province, a decorrere dal 21 febbraio 2001.

Al fine di garantire continuità ed omogeneità di comportamenti in ambito regionale, la Regione, attraverso la Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua, ha continuato per tutto il 2001 ad assolvere gli adempimenti di polizia mineraria in ordine alle attività estrattive, consentendo così alle Province di avere il tempo necessario per organizzarsi ai fini del compiuto assolvimento della delega in questione.

Tutto ciò premesso, deve peraltro informare che a decorrere dal 1 marzo 2002 la Regione interromperà tutte le attività di polizia mineraria delegate alle province ex art. 48 L. R. 11/2001, in ragione anche di possibili eccezioni di terzi circa la competenza.

Le Province vorranno conseguentemente attivarsi per assolvere i compiti delegati a far tempo dal 1 marzo 2002, in particolare acquisendo e vagliando la documentazione tecnico-amministrativa che i soggetti interessati sono te-

nuti a trasmettere in attuazione della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dai D.P.R. n. 547 del 27.4.1955, n. 128 del 9.4.1959, D. L.vo n. 626 del 19.9.1994 e D. L.vo n. 624 del 25.11.1996.

Parimenti, appare opportuno che le Province abbiano a tempestivamente individuare il personale tecnico deputato a svolgere i compiti di polizia mineraria e le connesse funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riferimento alla persona che sarà tenuta a svolgere le funzioni corrispondenti a quelle attribuite dalla normativa previgente all'Ingegnere Capo.

Si fa comunque presente che, trattandosi di materia delegata, la regione si riserva la facoltà di esplicitare sia la necessaria azione di supervisione dell'attività sul territorio, che ogni altra azione ritenuta utile anche per le necessarie funzioni di coordinamento e consulenza.

Tali funzioni restano affidate alla Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua che le eserciterà e sarà a disposizione per fornire, nella prima fase di avvio, il necessario supporto tecnico-amministrativo alle Province che ne faranno esplicita richiesta, eventualmente anche attivando appositi corsi di preparazione per gli addetti, al fine di consentire il corretto e tempestivo svolgimento delle funzioni delegate.

La Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua invierà entro il 1 marzo 2002 alle Province gli elenchi delle attività di cava e miniera soggette ai controlli ed alle incombenze di polizia mineraria.

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan